



Comune di Castellabate

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO
NEL COMUNE DI CASTELLABATE**

*approvato con delibera di C.C. nr. 2 del 30.03.2018
modificato con delibera di C.C. nr. 8 del 15.03.2019
modificato con delibera di C.C. nr. 5 del 15.02.2023*

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Articolo 2	Istituzione dell'Imposta e Destinazione del Gettito.	Pag. 2
Articolo 3	Presupposto dell'Imposta	Pag. 2
Articolo 4	Soggetto Attivo e Responsabile degli Obblighi Tributari	Pag. 3
Articolo 5	Soggetto Passivo	Pag. 3
Articolo 6	Misura dell'Imposta	Pag. 4
Articolo 7	Esenzioni ed Agevolazioni	Pag. 4
Articolo 8	Obblighi del Gestore	Pag. 4
Articolo 9	Versamento dell'Imposta	Pag. 5
Articolo 10	Disposizioni in Tema di Accertamento	Pag. 5
Articolo 11	Sanzioni	Pag. 6
Articolo 12	Riscossione Coattiva	Pag. 7
Articolo 13	Rimborsi	Pag. 7
Articolo 14	Contenzioso	Pag. 7
Articolo 15	Tavolo del Turismo	Pag. 7
Articolo 16	Disposizioni Finali e Clausola di Salvaguardia	Pag. 7

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castellabate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. L'imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Castellabate in base alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castellabate, in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellabate, sulla base dei

criteri contenuti nella sottostante Tabella 1

Tabella 1	
TIPOLOGIA STRUTTURA	NUMERO PERNOTTAMENTI
Casa e Appartamenti per Vacanze	fino a un massimo di 12 pernottamenti consecutivi
Villaggi Turistici	fino a un massimo di 12 pernottamenti consecutivi
Locazioni Turistiche	fino a un massimo di 12 pernottamenti consecutivi
Residenze Turistico Alberghiere	fino a un massimo di 12 pernottamenti consecutivi
Casa per Ferie	fino a un massimo di 12 pernottamenti consecutivi
Campeggi	fino a un massimo di 12 pernottamenti consecutivi
Alberghi	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
B&B	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Affittacamere	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Albergo Diffuso	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Country House	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Agriturismo	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Case Religiose di Ospitalità	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Area Sosta Camper	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi
Altre Tipologie di strutture non rientranti nell'elenco di cui sopra	fino a un massimo di 6 pernottamenti consecutivi

2. Il Comune si impegna a redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture ricettive o delegazione degli operatori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

3. Si intendono strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castellabate, nonché tutte le strutture, che ancorché non rientranti nell'elenco di cui alla tabella del punto 1, siano ad esse assimilabili per tipologia di attività e finalità.

4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per il massimo dei giorni stabiliti per ogni struttura previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castellabate.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Castellabate di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 6

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Il Comune di Castellabate comunica preventivamente alle strutture ricettive, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line o mediante eventuali affissioni la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 7

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Castellabate;
- b) i minori fino al compimento 12° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75° anno di età;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- h) gli ospiti istituzionali del Comune in occasione di manifestazioni e convegni;
- i) gruppi per gite scolastiche o per manifestazioni sportive;
- l) i turisti di ogni età residenti in comuni stranieri gemellati o che sigleranno accordi di gemellaggio con il Comune di Castellabate;
- m) i turisti di ogni età residenti in comuni italiani con cui il Comune di Castellabate ha attivato Protocolli di intesa (per tutta la durata del rapporto) e gemellaggi o che sigleranno accordi di gemellaggio.

ART. 8

OBBLIGHI DEL GESTORE

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 3 ubicate nel Comune di Castellabate di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente

regolamento e loro ss.mm.ii. .

2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.

3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art. 7.

5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.

6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Castellabate entro il giorno successivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.

8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Castellabate il periodo di chiusura.

9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.

10. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

ART. 9

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'articolo 5, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento nei termini al Comune di Castellabate.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art. 8 comma 7 del presente regolamento.

3. Il versamento può essere effettuato:

- a) bollettino postale o bonifico bancario;
- b) portale istituzionale dell'Ente dedicato ai servizi e al pagamento on-line;
- c) altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- 1.** Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
- 2.** Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3.** Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

1. Il Comune di Castellabate per l'attività di controllo si avvale della Polizia Locale o di altri organi di vigilanza e controllo o dell'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata, potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive esibiscono e rilasciano atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune.

2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

ART. 11

SANZIONI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art.8 comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs. n.23/2011 o la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro in caso di dichiarazioni a zero presenze, ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. n. 267/2000.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.8, comma 2, lett. b), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del d. lgs. n. 267/2000.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 8, comma 2, lett. d), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del d. lgs. n. 267/2000.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del d. lgs. n. 267/2000.

6. Per l'omesso accreditalmento al portale portale paytourist da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del d.l.gs. n.267/2000.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare entro le scadenze successive.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

ART. 14

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 15

TAVOLO DEL TURISMO

1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.

2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.

3. Il funzionamento del tavolo del turismo è demandato ad apposito regolamento comunale.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2023.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, d. lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.

3. Al fine di salvaguardare gli eventuali contratti stipulati dalle strutture indicate all'articolo 3, prima dell'approvazione delle modifiche al presente regolamento, riguardanti la variazione del numero dei giorni di pernottamento, si dispone che, per il solo anno 2023, si applicano, nel calcolo e versamento dell'imposta di soggiorno, il numero di giorni di pernottamento e le relative tariffe di imposta previgenti alla data di approvazione del presente provvedimento,

purché le strutture, di cui all'art. 3 del presente regolamento, forniscano prova, con data certa antecedente alla data di approvazione del presente regolamento, della stipulazione del contratto con l'utente finale.